



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TERMOLI

ORDINANZA N. 48 /2009

**DISCIPLINA SULL'USO CONTEMPORANEO DI DUE RETI A STRASCICO
A DIVERGENTI SULLE UNITA' DI PESCA PROFESSIONALI**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo di Termoli:

- VISTI** gli artt. 1 e 8 delle "Disposizioni sulla legge in generale", approvate preliminarmente al Codice civile, con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
- VISTA** la legge 14 luglio 1965, n. 963, "Disciplina della pesca marittima", e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, "Regola-mento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963";
- VISTO** il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 21 gennaio 2009, "Disciplina dell'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unità da pesca professionali";
- VISTO** il parere reso dalla Commissione Consultiva Locale della Pesca della Regione Molise nella riunione del 30 settembre 2009;
- VISTA** la precedente ordinanza n. 08/09 emanata per disciplinare la materia il 6 aprile 2009;
- VISTA** la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'or-dinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3", in particolare l'art. 1, comma 2;
- RITENUTO** necessario disciplinare la materia a livello locale, ai fini dell'art. 1, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del decreto ministeriale sopra citato;
- CONSIDERATO** opportuno regolamentare tale tipo di attività di pesca nelle more delle risultanze degli studi scientifici effettuati dai competenti enti per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

O R D I N A

Articolo 1

E' istituito il registro, tenuto dagli Uffici della capitaneria di Porto di Termoli, delle unità iscritte nei RR.NN.MM.&GG. in questo Compartimento Marittimo, che esercitano la

pesca a strascico utilizzando, per il prelievo delle risorse ittiche, contemporaneamente due reti a divergenti (in prosieguo denominato semplicemente "registro").

La detenzione e l'uso degli attrezzi componenti il sistema di pesca di cui al comma precedente, ivi compreso il cd. "peso", non sono consentiti alle unità da pesca non iscritte nel registro, ovvero il analoghi registri tenuti dalle altre Capitanerie di Porto.

Articolo 2

L'iscrizione nel registro è richiesta per iscritto dell'interessato, in carta semplice, presentata alla Capitaneria di Porto di Termoli ed accompagnata da atto notorio redatto su schema fornito da questa Autorità Marittima.

Articolo 3

Nel Compartimento Marittimo di Termoli tutte le unità che esercitano la pesca a strascico utilizzando per il prelievo delle risorse ittiche, contemporaneamente, due reti a divergenti potranno effettuare nel corso della settimana un massimo di 3 (tre) giornate di pesca.

La pesca di cui al comma precedente è vietata, salvo quanto previsto ai fini del recupero di cui al comma seguente, oltre che nei giorni di sabato, domenica e nei festivi, anche nelle giornate di venerdì (considerate, per consuetudine locale, giorno di fermo per tutte le unità che esercitano la pesca a strascico e/o volante, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. sopra citato,).

Nei giorni di sabato, domenica e festivi non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività per motivi contingenti (avaria, avverse condizioni meteo marine, ecc.). Il recupero di tali eventuali giornate di pesca dovrà comunque essere effettuato entro un mese e previo preavviso scritto di almeno 24 (ventiquattro) ore alla Capitaneria di Porto di Termoli.

Ai fini del rispetto della disposizione di cui al comma 1, l'armatore o il comandante delle unità iscritte nel registro dovranno comunicare, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore, per iscritto il giorno di ulteriore fermo settimanale previsto dall'art. 1, comma 1, del D.M. sopra citato, così come i giorni di eventuale recupero.

Gli armatori e/o i comandanti di unità iscritte negli analoghi registri tenuti dalle altre Autorità Marittime dovranno notificare per iscritto, con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, la data delle giornate di pesca che intendono effettuare nell'ambito di questo Compartimento Marittimo.

Articolo 4

I comandanti delle unità da pesca iscritte nel registro dovranno comunicare via radio, tramite VHF sui canali 12 e 16, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto l'entrata e l'uscita dal porto di Termoli, con un preavviso di almeno 15 minuti.

L'obbligo di cui al comma precedente è previsto anche per le unità iscritte nei registri tenuti dalle Autorità Marittime degli altri Compartimenti Marittimi.

Articolo 5

Le unità iscritte nel registro che effettuano le prescritte giornate di fermo in un porto diverso da quello d'iscrizione ne devono fare preventiva comprovabile comunicazione, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore, a questa Capitaneria di Porto.

Allo stesso modo, dovranno essere avvertite anche quelle Autorità Marittime, che detengono gli stessi registri, presso le quali sono iscritte unità da pesca che effettuano le prescritte giornate di fermo presso il porto di Termoli.

Articolo 6

Gli armatori e/o i comandanti di tutte le unità che esercitano nel Compartimento Marittimo di Termoli la pesca a strascico utilizzando, per il prelievo delle risorse ittiche, contemporaneamente due reti a divergenti, dovranno provvedere a istituire un apposito registro/calendario su cui annotare puntualmente le giornate di attività e quelle di fermo, menzionante le comunicazioni di entrata ed uscita dal porto di cui all'art. 4.

Tale registro/calendario, per le unità iscritte nei RR.NN.MM. e GG. di Termoli, nonché per quelle che effettuano abitualmente il fermo settimanale a Termoli, dovrà essere vidimato da questa Capitaneria di Porto e presentato entro la prima settimana di ogni mese, unitamente al libretto di consumo dei carburanti, per i controlli di cui all'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 21 gennaio 2009.

Articolo 7

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno perseguiti a termini di legge.

Termoli, lì 09.12.2009

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Raffaele ESPOSITO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)